

VERSAMENTO dell'ACCONTO IVA 2014

In questa Circolare

- 1. Soggetti che devono effettuare il versamento dell'acconto**
- 2. Computo dell'acconto**
- 3. Diversa periodicità nella liquidazione**
- 4. Casi particolari**
- 5. Modalità di versamento**
- 6. Scomputo dell'acconto**
- 7. Regime sanzionatorio**

1. SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE il VERSAMENTO dell'ACCONTO

I soggetti **titolari di partita Iva**, che effettuano liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. 100/1998) e liquidazioni e versamenti trimestrali (art. 7, D.P.R. 542/1999, art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972), devono **versare entro il 27.12.2014 l'acconto Iva 2014**.

Sono **esonerati** dal versamento dell'acconto Iva:

- i soggetti che hanno **iniziato** l'attività nel corso del **2014**;
- i soggetti che hanno **cessato** l'attività entro il **30.11.2014** se contribuenti mensili, entro il **30.9.2014** se contribuenti trimestrali;
- i soggetti che presentano una base di riferimento a **credito** (dicembre/quarto trimestre 2014) o che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione 2014 con un'eccedenza a credito;
- i contribuenti **minimi** (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007);
- i contribuenti che per il 2014 hanno usufruito del **regime agevolato** delle **nuove iniziative** produttive ex art. 13, L. 388/2000;
- i soggetti che hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti o non imponibili** Iva;
- i contribuenti in **regime agricolo di esonero** ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti esercenti attività di **intrattenimento** ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- le società e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/1991.

2. COMPUTO dell'ACCONTO

L'acconto Iva va determinato utilizzando uno dei seguenti tre metodi alternativi:

- metodo **storico**;
- metodo **previsionale**;
- metodo delle **operazioni effettuate**.

Metodo storico

Con il metodo storico, l'acconto Iva è **pari all'88%** del **versamento effettuato** (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente, ovvero tenendo conto della base di riferimento che si differenzia a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- nel caso di periodicità **mensile**, la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2012 (rigo VH12, Modello Iva 2014);
- nel caso di periodicità **mensile «posticipata»**, la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2014 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2014 (rigo VH12, Modello Iva 2014);
- nel caso di contribuenti **trimestrali speciali** (autotrasportatori, distributori di carburante), la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2014, di cui al rigo VH12, Modello Iva 2014;
- nel caso di periodicità **trimestrale**, la base di riferimento è il saldo a debito della dichiarazione relativa al 2014 – debito comprensivo anche dell'acconto versato (VL38-VL36+VH13); non va considerato l'ammontare degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

Nel caso particolare di un soggetto trimestrale che ha chiuso la dichiarazione Iva relativa al 2014 a credito per effetto di un maggior acconto 2014 è necessario individuare quanto sarebbe stato il **saldo in assenza dell'acconto**. Di conseguenza, l'acconto da versare per il 2014 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2014, pari alla differenza tra l'acconto versato e il credito della dichiarazione Iva (rigo VH 13 – rigo VL33).

Metodo previsionale

Il contribuente può adottare, al posto del metodo storico, il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l'acconto sulla base del **dato previsionale 2014**.

Se, quindi, il contribuente stima di dover liquidare per il mese di dicembre 2014, per il quarto trimestre 2014 o in sede di dichiarazione annuale 2014 (a seconda della periodicità della liquidazione), un importo di Iva **inferiore** rispetto alla base di riferimento del metodo storico, può calcolare l'**88%** su tale **minor importo**.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l'acconto versato per il 2014 **non** risulti **inferiore** all'**88%** di quanto **effettivamente dovuto** per il mese di dicembre, il quarto trimestre o la dichiarazione Iva 2014.

Metodo delle operazioni effettuate

Applicando il metodo delle operazioni effettuate, l'Iva dovuta in acconto è **pari al 100%** dell'importo che deriva effettuando un'**apposita liquidazione Iva al 20.12.2014**.

I contribuenti **mensili** dovranno, pertanto, considerare l'Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall'1.12 al 20.12 e l'Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall'1.12 al 20.12.

I contribuenti **trimestrali** dovranno, invece, considerare l'Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall'1.10 al 20.12 e l'Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall'1.10 al 20.12.

È, quindi, necessario tener conto non solo dell'Iva risultante dalle operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si sono verificati i presupposti del momento impositivo (consegna o spedizione, pagamento del corrispettivo, ecc.): tipico esempio sono le cessioni effettuate con Ddt fino al 20.12.2014, per le quali non è stata ancora emessa la fattura differita.

3. DIVERSA PERIODICITÀ nella LIQUIDAZIONE

Nel caso in cui un contribuente applichi nel **2014** un **regime di liquidazione periodica diverso** rispetto al **2014**, applicando quindi una periodicità diversa, si possono verificare le seguenti situazioni:

- passaggio **da trimestrale a mensile**: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad **un terzo** dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale relativa al 2010;
- passaggio **da mensile a trimestrale**: l'acconto dell'88% va determinato sulla base delle liquidazioni effettuate nell'**ultimo trimestre 2014** e, quindi, sommando il saldo delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2014.

4. CASI PARTICOLARI

Adeguamento a parametri/studi di settore

La **determinazione** dell'acconto Iva **non** è **influenzata** dall'eventuale **adeguamento** ai parametri o agli studi di settore perfezionato dal contribuente.

Contabilità separate

Laddove un contribuente abbia optato per la contabilità separata ex art. 36, D.P.R. 633/1972, le **liquidazioni periodiche Iva** sono **cumulative** per tutte le attività e, di conseguenza, l'acconto è **unico**.

Se le attività separate hanno **diversa periodicità** di liquidazione, l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di liquidazione di **dicembre 2014** per l'attività mensile, e in sede di **dichiarazione annuale** relativa al **2014** per l'attività trimestrale.

5. MODALITÀ di VERSAMENTO

Il **versamento** dell'acconto Iva va effettuato con il **Modello F24** utilizzando i codici tributo:

- **6013** per i contribuenti **mensili**;
- **6035** per i contribuenti **trimestrali**

e indicando quale periodo di riferimento «2014».

Si ricorda che i **sogetti trimestrali non** devono **maggiorare** l'ammontare dell'acconto dovuto degli **interessi dell'1%**.

6. SCOMPUTO dell'ACCONTO

L'importo di quanto versato a titolo di acconto deve essere **scomputato** dalla:

- **liquidazione** Iva relativa al mese di **dicembre**, per i contribuenti **mensili**;
- **liquidazione** Iva relativa al **quarto trimestre**, per i contribuenti **trimestrali speciali**;
- **dichiarazione annuale**, per i contribuenti **trimestrali per opzione**.

L'acconto Iva dovuto per il 2014 ed il metodo utilizzato per la sua determinazione devono poi essere indicati nel Modello Iva 2014, rigo VH13.

7. REGIME SANZIONATORIO

In caso di **omesso, tardivo o insufficiente versamento** dell'acconto si applica una **sanzione** amministrativa del **30%**.

L'eventuale violazione può essere sanata con il **ravvedimento** operoso utilizzando il codice tributo **8904** per il versamento della **sanzione** ed il codice tributo **1991** per il pagamento degli **interessi legali**.

Studio Dott. Begni & Associati